


16121/69

Delib. con. 239 del 1969



Roma, 28 SET. 1971

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Gen. le Urbanistica



Al COMUNE DI BARLETTA
e p. e. : ALLA PREFETTURA DI - B A R I
AL PROVVEDITORATO REGIONALE
ALLE OO.PP. - Sez. Urbanistica
B A R I

Divisione 23° quater
Prot. N. 4844 Allegati

Risposta al Foglio N.°
del

OGGETTO : Decreto Ministeriale di approvazione del piano regolatore di BARLETTA.

CITTA' DI BARLETTA
- 5. OTT. 1971
PROT. N. 32815

Si comunica che il decreto in oggetto indicato è in corso di pubblicazione, per estratte, sulla Gazzetta Ufficiale.

Si trasmette, per il deposito presso la Segreteria di codesto Comune medesimo, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765, copia conforme del citato decreto e degli atti che di esso formano parte integrante.

IL DIRETTORE DI SEZIONE
Nizich do Cr / 23

10 10 3

1. The first part of the document is a list of names and titles, including the names of the authors and the titles of their works. This list is organized in a structured manner, likely serving as a table of contents or a reference list.

2. The second part of the document contains a series of numbered entries, each followed by a brief description or a list of sub-points. These entries appear to be organized into sections, possibly representing different chapters or topics within the document.

- The first entry discusses the importance of maintaining accurate records and the role of the responsible parties in ensuring data integrity.
- The second entry focuses on the methods used for data collection and analysis, highlighting the challenges and solutions encountered during the process.
- The third entry details the results of the study, including the key findings and the implications for future research and practice.
- The fourth entry provides a summary of the conclusions drawn from the study, emphasizing the significance of the results and the need for further investigation.
- The fifth entry discusses the limitations of the study and the potential areas for future research, providing a clear path forward for the field.

3. The final part of the document is a concluding section that summarizes the overall findings and provides a final statement on the importance of the research. This section likely includes a call to action or a recommendation for further study.



Il Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

Div. 23° quater

4844

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 modificata e integrata con leggi 6 agosto 1967, n. 765, 19 novembre 1968, n. 1187 e 1 giugno 1971, n. 291;

VISTA la delibera consiliare n. 222 del 9 febbraio 1967 in base alla quale il Comune di Barletta adottò e richiese l'approvazione del piano regolatore generale del proprio territorio comunale;

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione degli atti vennero presentate n. 19 osservazioni in ordine alle quali il Comune formulò le proprie controdeduzioni con deliberazioni consiliari ^{dal} n. 254 al n. 270 del 22 gennaio 1968;

CHE a seguito del parere espresso in merito al progetto di piano da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n. 1143 del 23 luglio 1968, il piano medesimo venne da parte di questo Ministero restituito al Comune di Barletta perchè vi appertasse, secondo quanto suggerito dal citato voto, le modifiche necessarie entro i termini prescritti dall'art. 1, quinto comma della legge 6 agosto 1967, n. 765;

CONSIDERATO che il Comune di Barletta dopo aver modificato il progetto del piano ha provveduto a riadottarlo

con delibera consiliare n. 239 del 19 aprile 1968, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 30 maggio 1969;

RITENUTO che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della nuova pubblicazione degli atti sono state presentate n. 10 osservazioni, nei termini prescritti dall'art. 9 della vigente legge urbanistica, in ordine alle quali il Comune ha formulato le proprie controdeduzioni con deliberazioni consiliari n. 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 in data 9 luglio 1969, approvate dalla G.P.A. nella seduta del 14 novembre 1969;

RITENUTO che il progetto presentato prevede essenzialmente:

- 1) L'attrezzamento e il prolungamento dell'attuale estramurale che fiancheggia la ferrovia in modo da costituire l'aggancio alle provenienze da Foggia, Canosa e Bari;
- 2) L'innesto su tale arteria di attraversamento veloce di due nuove strade tangenziali alle vie di Andria e Canosa, al fine di ottenere una riduzione del traffico sul centro cittadino;
- 3) La creazione di un'arteria litoranea di notevole interesse panoramico ed ambientale che disimpegna la circolazione leggera e serve da collegamento con il porto;
- 4) Una rete viaria urbana - primaria e secondaria che ha la funzione di facilitare l'innesto alle varie arterie di scorrimento e collega diverse parti dell'abitato, mantenendo contestualmente autonoma la viabilità di ogni nucleo residenziale;
- 5) La divisione in zone del territorio comunale, con l'indicazione dei vari tipi edilizi ammessi per ciascuna zona;
- 6) La salvaguardia del centro storico;
- 7) La localizzazione delle zone industriali prevalentemente lungo la direttrice est, cioè l'asse Barletta-Trani a nord della ferrovia per le grandi industrie, a sud della ferrovia per le piccole industrie, e lungo la direttrice Barletta-Foggia la zona merceologica-artigianale;



Al Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 2 -

- 8) La determinazione delle zone destinate ad attrezzature di pubblico interesse;
- 9) Le norme per l'attuazione del piano;

CONSIDERATO che i criteri posti a base del piano appaiono di massima accettabili, in quanto atti a garantire una idonea disciplina urbanistica del territorio comunale;

CONSIDERATO che le attrezzature di quartiere previste nel piano superano, come risulta dal parere del Consiglio Superiore dei LL.PP., di cui al voto n. 1143 del 23 luglio 1968, n. 1444 ai sensi dell'art. 17 - 6° comma della legge 6 agosto 1968, n. 765;

CONSIDERATO che le norme di attuazione del piano stesso, appaiono in complesso bene impostate e intese ad assicurare un ordinato sviluppo edilizio della città;

CHE, tuttavia, sulla base della valutazione contenuta nel citato voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si ritiene necessario apportare alle predette norme di attuazione le seguenti modifiche:

art. 13, riguardante la zona di lottizzazione speciale I: la ripartizione delle aree va effettuata secondo le nuove percentuali del 53% per le aree destinate alla residenza;
del 14% per le aree di verde pubblico;
del 23% per le aree stradali comprese quelle destinate ai parcheggi di quartiere;

./.

art. 14, concernente la zona di lottizzazione speciale II: la ripartizione delle aree è da operarsi secondo le seguenti quote percentuali: aree per la residenza 36%, aree per servizi 16,5%, aree per verde pubblico ed attrezzata 22,5%, indice di fabbricabilità territoriale 2,5 mc/mq.-

art. 15, riguardante la zona di espansione F, va introdotta il seguente comma integrativo:

"Nella elaborazione dei piani planovolumetrici della zona compresa tra la via Vittorio Veneto, la strada vicina al Palatino e la Ferrovia Barletta-Andria i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici e riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi saranno quelli fissati dall'art. 3 del D.L. 2 aprile 1968, in quanto la suddetta zona è da considerarsi zona territoriale omogenea G";

art. 23, concernente i distacchi minimi dalle strade, vanno definiti nel modo seguente: il distacco minimo dalle strade provinciali non deve essere inferiore a m. 20;

il distacco minimo dalle strade statali non deve essere inferiore a m. 30; il distacco minimo dalle autostrade non deve essere inferiore a m. 60;

Il II comma, in base a quanto stabilito dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, va inteso come segue: in fondi di ampiezza pari o superiori a 5000 mq. gli edifici per uso di abitazione degli addetti alla conduzione del fondo non potranno superare gli 8 metri di altezza ed avere cubatura al massimo pari a m. 0,03 per metro quadrato di superficie del fondo;

CONSIDERATO, che per quanto riguarda gli indici massimi di densità fondiaria il Comune con delibera consiliare 22 aprile 1970, n. 424 ha chiarite in modo sufficiente la portata dei limiti massimi oltre i quali non sarà possi-



Al Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 3 -

bile realizzare le previsioni fabbricative nelle diverse zone;

CHE in relazione alla nuova normativa della zona denominata "verde speciale" si ritiene che essa così come è predisposta nell'art.19 delle norme, possa ritenersi idonea a garantire un ordinato sviluppo edilizio in zona prevalentemente verde;

CHE si ritiene pure ammissibile la normativa stabilita per i centri agricoli e per i borghi, così come è enunciata all'art.24 delle stesse norme;

CHE nella zona di risanamento R (art.8) e di ristrutturazione 6 (art.9), per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zona e fendarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente prove di valore storico artistico;

CHE per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fendaria non deve superare il 50% della densità fendaria della zona, e in nessun caso i 5 mc/mq;

CONSIDERATO che per quante riguarda l'asse di scorrimento della visibilità cittadina vanno eliminate le inter-

./.

ferenze dell'asse stesse nell'abitato con gli impianti ferroviari esistenti, concordando le soluzioni tecniche definitive con l'Azienda Autonoma delle FF.SS. in sede attuativa del piano;

CHE per quanto concerne la zona di rispetto ambientale circostante il Castello Svevo, si ritiene necessario che la zona indicata come "verde pubblico attrezzato" a valle della ferrovia, ad est del Castello, venga destinata a "verde pubblico" aderendo, tra l'altro, con quella destinazione alla richiesta della Soprintendenza ai Monumenti di cui alla nota n.192 dell'8 gennaio 1970;

CONSIDERATO che tutte le modifiche di cui sopra rientrano tra quelle che possono essere apportate con il presente decreto di approvazione del piano regolatore generale di che trattasi, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n.765;

VISTA la nota 18 aprile 1970, numero 2051, con la quale questo Ministero ha invitato il Comune di Barletta ad adottare le proprie controdeduzioni in ordine alle proposte modifiche, ai sensi del menzionato articolo 3 della legge 6 agosto 1967, n.765;

VISTA la deliberazione consiliare 22 aprile 1970 numero 424, pubblicata il 25 aprile 1970, con la quale il predetto Comune ha accettato le modifiche in argomento;

./.



Al Ministro Segretario di Stato

PER I LAVORI PUBBLICI

- 4 -

CONSIDERATO per quanto riguarda le osservazioni presentate, che, pur sussistendo per l'Amministrazione l'obbligo giuridico di pronunciarsi su di esse, in quanto, a differenza delle opposizioni, sono da assimilare a semplice denuncia, si ravvisa, tuttavia, opportuno nell'interesse generale, prenderle in considerazione come apporto di collaborazione dei cittadini al perfezionamento del piano;

CHE le seguenti osservazioni debbono essere respinte in conformità alle controdeduzioni comunali di cui alle delibere consiliari nn. 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 501 - 503 del 3 luglio 1969, Giulio Iatta (1), Di Paola Giacomo ed altri (2), Demato Michele (3), Feltrinelli Giuseppe (4), Faggella Franco ed altri (5), Ricchiuti Luigi (7), Ciasa - S.p.a. (9), Tedeschi Damiana (10), in quanto rispecchiano interessi privati che contrastano con gli interessi generali del piano;

CHE le osservazioni Baldini - Napolitano (6), ed Ente Sviluppo di Puglia, Lucania e Molise debbono essere respinte in difformità alle controdeduzioni comunali di cui alle delibere consiliari n. 500 e 502 del 3 luglio 1969 in quanto rispecchiano interessi privati e contrastano con gli interessi generali del piano;

VISTO il voto n. 147, emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in assemblea generale, nell'adunanza del 10 marzo 1970;

./.

SENTITO il parere del Comitato Regionale per l'edilizia scolastica ai sensi dell'art. 7 della legge 28 luglio 1967, n. 641;


D E C R E T A :

Con le modifiche di cui alle premesse, è approvato il piano regolatore generale del Comune di Barletta.

Le osservazioni presentate sono decise in conformità a quanto specificato in narrativa.

Il progetto è vistato dal sottoscritto in una planimetria in iscala 1:25.000, in una planimetria in iscala 1:5.000, in undici planimetrie in iscala 1:2.000, in un testo di norme tecniche contenute nelle deliberazioni consiliari n. 239 del 19 aprile 1969 e n. 494 del 9 luglio 1969, in una tavola contenente la simbologia di progetto, nella delibera consiliare n. 424 del 22 aprile 1970 concernente le controdeduzioni comunali alle osservazioni presentate.

Roma, li 30 SETTEMBRE 1971



Per Copia Conf.
il Direttore
di Divisione

W. L. Caputo

I L M I N I S T R O

fto: LAURIELLA